# LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO DI PROSSIMITÀ – FABBRICATO N°187 DELLA BASE NAVALE DI LA SPEZIA
# ID_2159 – MARICOMMI SP - CIG BB58d43193

# R.09.E_G

**Rev. 00**

# PROGETTO ESECUTIVO

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Formato: **A4**

Scala: **-**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORATO | FL2104_R.09.E_G | | DATA DI EMISSIONE | 17/07/2026 | | |
| C. OPERA | 00 | REV. | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
| DISCIPLINA | XX | 0 | 17/07/2026 | G.BAIARDI | G.LAVALLE | M.MARTINI |
| DOC. E PROGR. | CS01 | | | | | |
| FASE | 30 - ESE | | | | | |
| COMMESSA | FL2104 | | | | | |

**FABRICA**
**lab.eu**

**Committente**
Direzione del Genio per la Marina Militare di La Spezia

**R.U.P**
C.F. Francesco Saverio De Rosa

**Luogo di intervento**
Via Libertà, Marola - Arsenale Militare Marittimo di La Spezia

**Progetto Architettonico**
Arch. Gianluca Lavalle

**Progetto Strutturale**
Ing. Manuel Martini

**Progetto Impianti Elettrici**
Per. Ind. Andrea Baudone

**Progetto Antincendio**
Ing. Davide Bellegoni

**CSP**
Ing. Leva Alessandro

**Gruppo di lavoro**
Ing. Giulio Baiardi
Geom. Mattia Felappi

**Direttore Tecnico**
Arch. Gianluca Lavalle
Ing. Manuel Martini

**FABRICA S.c.r.l.**
Società di Ingegneria
Via Don Minzoni 9
19020 Riccò del Golfo (SP)
P.IVA 01482600119
Tel.+39.0187768100
info@fabricalab.eu

# *PROGETTO ESECUTIVO*

LOCALITÀ: **LA SPEZIA Via Libertà, Marola - Arsenale Militare Marittimo di La Spezia**

OGGETTO: **LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO DI PROSSIMITÀ FABBRICATO N. 187 DELLA BASE NAVALE DI LA SPEZIA**

COMMITTENTE: **MARINA MILITARE**

| Il Progettista | Il Responsabile Unico del Progetto |
|---|---|

| CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI | Elaborato n°: _____ |
|---|---|

| Revisione | A | B | C | D | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Data precedenti rev. | | | | | |

## Sommario

**1 CAPITOLO I - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE ..... 4**

**1.1 OGGETTO DELL'APPALTO ..... 4**

***1.2 Estimativo ..... 5***

***1.3 Tariffa ..... 6***

***1.4 Forma e principali dimensione delle opere ..... 6***

1.4.1 Successione dei lavori ..... 7

***1.5 Variazione delle opere progettate ..... 8***

***1.6 Stato dei luoghi – sopralluogo ..... 10***

**2 PARTE I (DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO) ..... 11**

***2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge 11***

***2.2 Documenti che fanno parte del contratto ..... 11***

***2.3 Documenti da presentare per la stipula del contratto (art.117 del D.Lgs 36/2023) ... 12***

***2.4 Risoluzione del contratto ..... 13***

***2.5 Disposizioni generali relative ai prezzi – invariabilità dei prezzi – nuovi prezzi ..... 15***

***2.6 Revisione dei prezzi ..... 15***

***2.7 Disciplina del subappalto ..... 17***

***2.8 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Responsabilità dell'appaltatore 21***

***2.9 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori ..... 24***

***2.10 Sicurezza dei lavori ..... 25***

***2.11 Penali ..... 28***

***2.12 Premio di accelerazione ..... 29***

***2.13 Consegna e inizio dei lavori ..... 29***

***2.14 Termine per l'ultimazione dei lavori ..... 30***

***2.15 Ultimazione dei lavori ..... 31***

***2.16 Presa in consegna dei lavori ultimati ..... 32***

***2.17 Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata ..... 32***

***2.18 Certificato di regolare esecuzione ..... 33***

***2.19 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ..... 34***

***2.20 Anticipazione e pagamenti in acconto ..... 34***

***2.21 Conto finale ..... 37***

***2.22 Controversie e foro competente ..... 37***

***2.23 Elenco elaborati ..... 37***

***2.24 Aggiornamento degli inventari ..... 37***

**3 PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI ..... 39**

**3.1 Prescrizioni Generali ..... 39**
3.1.1 Prescrizioni progettuali ed esecutive ..... 39
3.1.2 Disegni di capitolato ..... 43
3.1.3 Forniture ..... 43
3.1.4 Deroghe e varianti ..... 43
**3.2 Prescrizioni particolari ..... 43**
3.2.1 Oggetto del capitolato ..... 43
3.2.2 Piano di sicurezza e coordinamento ..... 43
3.2.3 Normativa tecnica di riferimento ..... 43
3.2.4 Condizioni e norme tecniche particolari ..... 44
3.2.5 Organizzazione del cantiere e criteri ambientali minimi (art. 57 c.2 D. Lgs. 36/2023) . 44
**4 GENERALITÀ ..... 45**
**5 OPERE OGGETTO DEL PRESENTE ARTICOLO D'ESTIMATIVO ..... 46**
**6 TECNOLOGIA DI INTERVENTO ..... 49**
**6.1 Lavori preliminari ed allestimento del cantiere ..... 49**
6.1.1 Recinzione provvisionale di cantiere ..... 49
6.1.2 Ponteggi metallici prefabbricati e/o a struttura componibile per castello di servizio ..... 49
**6.2 Demolizioni e rimozioni ..... 50**
**6.3 Pulitura dei materiali ..... 51**
**6.4 Sottofondi e massetti ..... 51**
**6.5 Opere di impermeabilizzazione ..... 51**
**6.6 Opere provvisionali ..... 52**
**6.7 Gestione dei rifiuti ..... 52**
**7 CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ..... 55**
**7.1 Manodopera ..... 55**
**7.2 Noleggi ..... 55**
**8 MATERIALI ED OPERE COMPIUTE ..... 56**

# 1 CAPITOLO I - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

## 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'intervento di "Lavori di razionalizzazione e riqualificazione del magazzino di prossimità - Fabbricato n. 187 della Base Navale di La Spezia", identificato come ID_2159 - MARICOMMI SP, da eseguirsi all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, in località Marola."

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## *1.2 Estimativo*

Il costo complessivo dell'appalto è il seguente:

| Importo Lavori | |
|---|---|
| Totale lavori esclusa sicurezza | 482.829,09 € |
| Costi sicurezza | 34.814,93 € |
| **Totale complessivo** | **517.644,02 €** |

Le categorie dei Lavori sono le seguenti:

| Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE | | |
|---|---|---|
| **Categoria / descrizione** | **Importo (€)** | **Incidenza sul totale** |
| OG1 - Edifici civili e industriali | 379.022,47 € | 73,22% |
| OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie | 11.986,59 € | 2,32% |
| OS18-A - Componenti strutturali in acciaio | 47.959,32 € | 9,26% |
| OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | 43.860,71 € | 8,47% |
| Costi Speciali della Sicurezza | 34.814,93 € | 6,73% |
| **TOTALE** | **517.644,02 €** | **100,00%** |

I costi della sicurezza sono ripartiti tra le categorie di lavori in proporzione ai rispettivi importi, escludendo la sicurezza dalla base di riparto.

| Ripartizione proporzionale dei Costi Speciali della Sicurezza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *I costi della sicurezza sono ripartiti tra le categorie di lavori in proporzione ai rispettivi importi, escludendo la sicurezza dalla base di riparto.* | | | | | |
| **Categoria di lavori** | **Importo lavori (€)** | **% sui lavori** | **Quota sicurezza attribuita (€)** | **Importo complessivo sicurezza incl. (€)** | **% sul totale complessivo** |
| OG1 - Edifici civili e industriali | 379.022,47 € | 78,50% | 27.329,83 € | 406.352,30 € | 78,50% |
| OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie | 11.986,59 € | 2,48% | 864,31 € | 12.850,90 € | 2,48% |
| OS18-A - Componenti strutturali in acciaio | 47.959,32 € | 9,93% | 3.458,16 € | 51.417,48 € | 9,93% |
| OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | 43.860,71 € | 9,08% | 3.162,63 € | 47.023,34 € | 9,08% |
| TOTALE | **482.829,09 €** | **100,00%** | **34.814,93 €** | **517.644,02 €** | **100,00%** |

**Ai fini della classificazione delle categorie, le lavorazioni appartenenti a OS3, OS18-A e OS30, risultando inferiori alle soglie previste, sono ricondotte alla categoria prevalente OG1.** I costi speciali della sicurezza, pari a 34.814,93 €, non sono soggetti a ribasso.
Si riporta tabella di riepilogo Categoria Lavori Appalto:

| Categoria di lavori | Importo lavori soggetto a ribasso (€) | % sul totale lavori soggetto a ribasso |
|---|---|---|
| OG1 - Edifici civili e industriali | 482.829,09 € | 100,00% |
| **TOTALE** | **482.829,09 €** | **100,00%** |
| Costi Speciali della Sicurezza (non soggetti a ribasso) | **34.814,93 €** | |

### *1.3 Tariffa*

L'importo dei lavori indicati nell'Estimativo è stato quantificato con riferimento ai prezzi unitari indicati nel **Prezzario Regionale delle Opere Edili Liguria – Edizione Anno 2026**, Prezzario DEI – Impianti Elettrici - II Semestre 2025, e per le voci non presenti nel suddetto Prezziario Regionale sono state redatte idonee Analisi prezzi effettuando, ove necessario, i dovuti riscontri con indagine di mercato.

Qualora per l'esecuzione di lavori connessi con le opere oggetto del contratto occorra introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato speciale, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione dell'Amministrazione, questi, fermo restando le regole previste per la corretta contabilizzazione dei lavori dal D.P.R. n.236/12, saranno computati con i prezzi unitari dei seguenti prezziari di riferimento:

- Elenco prezzi per le opere edili e impiantistiche della Regione Liguria Ed. 2026;

I suddetti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la determinazione del valore economico da attribuire a opere compiute, anch'esse non previste nel progetto originario e collegate all'opera da realizzare.

In ogni caso, le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le nuove opere saranno assoggettati al medesimo ribasso d'appalto offerto dall'appaltatore in sede di gara.

### *1.4 Forma e principali dimensione delle opere*

Di seguito si riporta una sommaria descrizione dei lavori da eseguire meglio specificati nella documentazione progettuale.

Il progetto prevede una serie sistematica di opere volte al recupero e manutenzione Straordinaria di un magazzino, perseguendo la riqualificazione organica del fabbricato, mantenendone la destinazione a magazzino e migliorandone sicurezza, fruibilità, durabilità e manutenibilità.

Gli obiettivi principali sono il completo adeguamento antincendio, la razionalizzazione delle percorrenze verticali, il recupero delle componenti edilizie degradate e il rinnovamento degli impianti elettrici e speciali. Nello specifico:

- adeguare le vie di esodo e i collegamenti fra piano terra e soppalco;
- eliminare la scala metallica e il montacarichi esistenti non più coerenti con la configurazione di progetto;

- realizzare due nuove rampe di scala in calcestruzzo armato, con pianerottolo intermedio;
- migliorare la protezione al fuoco attraverso un nuovo controsoffitto resistente al fuoco e pitture intumescenti
- sostituirei portoni di ingresso;
- risanare le strutture, la pavimentazione, i giunti e le finiture interne ed esterne;
- rifare gli impianti elettrici e speciali;
- garantire soluzioni durevoli e compatibili con l'uso logistico del fabbricato.

È esplicito patto contrattuale che tutte le attività del presente disciplinare debbano essere eseguite con i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste eseguite a regola d'arte, entro i termini stabiliti nel presente capitolato.
L'impresa, assumendo l'appalto delle attività di cui al presente capitolato, è ritenuta pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti nell'ambito della comprensorio militare, sia per quanto concerne l'accessibilità allo stesso, sia per quanto attinente alla disponibilità di acqua, energia e di quanto altro sia necessario per l'esecuzione delle attività; a tal fine si intende che l'appaltatore abbia eseguito, prima della presentazione dell'offerta/accettazione dei lavori, opportuni sopralluoghi ed accertamenti (sopralluogo obbligatorio).
Pur essendo il fabbricato soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/04, il progetto non è stato sottoposto al rilascio del parere in quanto gli interventi previsti non interessano in modo significativa la componente architettonica dei manufatti.

### *1.4.1 Successione dei lavori*

- ❖ Allestimento cantiere, fornitura e posa quadri elettrici di cantiere ed allestimento zone di stoccaggio e deposito materiali;
- ❖ Demolizioni, rimozioni varie e tracce per impianti;
- ❖ Realizzazione di cartongessi e placcaggi rei
- ❖ Adeguamento impianti elettrici e speciali;
- ❖ Realizzazione di intonaci e rasature;
- ❖ Realizzazione di getto collaborante piano soppalco;
- ❖ Tinteggiatura soffitti pareti e controsoffitti
- ❖ Trattamento soppalco con pitture intumescenti

- ❖ Pulizia intonaci esterni ed interni
- ❖ Pitturazioni interne ed esterne
- ❖ Pulizia del cantiere, smobilizzo area di cantiere.

### *1.5 Variazione delle opere progettate*

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
    - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
    - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
    - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e) il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f) il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
g) le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### *1.6 Stato dei luoghi – sopralluogo*

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale l'appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Direzione Genio Militare per la Marina (MARIGENIMIL LA SPEZIA) tutta la collaborazione richiesta. Conseguentemente l'appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, metereologiche, idrogeologiche; le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui le strade di accesso, cave, discariche permessi, etc.

L'appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

L'appaltatore conferma inoltre di avere conoscenza del fatto che il sito degli interventi, in adiacenza alle aree dei lavori, non è interessato da attività didattiche scientifiche in corso, dato che è un sedime militare e, pertanto, soggetto a tutte le restrizioni che ne comporta.

# 2 PARTE I (DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO)

## *2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge*

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Affidatario è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Affidatario stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite da MARIVIGILANZA, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

## *2.2 Documenti che fanno parte del contratto*

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

I documenti di progetto, indicati nell'elenco elaborati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono vincolanti per le Parti, le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui:

- il Codice dei contratti (D. Lgs. n.36/2023);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determine emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Affidatario lo comunicherà tempestivamente alla DL per le verifiche congiunte del caso e l'emissione di discendenti istruzioni operative.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza.

### *2.3 Documenti da presentare per la stipula del contratto (art.117 del D.Lgs 36/2023)*

a) Polizza assicurativa per danni alle opere;
b) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi;
c) garanzia definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 con modalità dell'art 106.

### *2.4 Risoluzione del contratto*

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, art. 122 del D. Lgs.
36/2023, se ricorre una o più delle condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120;
c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.
Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza

dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
  - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
  - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento – quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

### *2.5 Disposizioni generali relative ai prezzi – invariabilità dei prezzi – nuovi prezzi*

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

### **2.6** ***Revisione dei prezzi***

1. Ai sensi dell'articolo 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato II, 2-bis del medesimo, si applica la revisione prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che comportino una variazione del costo dell'opera (quest'ultimo inteso quale importo contrattuale originario al netto del ribasso), in aumento o in diminuzione, superiore al 3(tre) per cento ed opera nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento della variazione stessa. La revisione è calcolata sulle prestazioni ancora da eseguire al momento della rilevazione d'ufficio.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si fa riferimento esclusivamente agli indici sintetici di costo per Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 743/2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT.

   Per il presente Contratto, le variazioni di cui sopra sono accertate secondo il seguente indice sintetico derivante dalle seguenti Tipologie Omogenee (TOL) individuate nel quadro economico e nel computo metrico estimativo del progetto:

| CODICE TOL | DESCIZIONE TIPOLOGE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) | IMPORTO |
|---|---|---|
| TOL 1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali | € 245.378,52 |
| TOL 7 | Strutture opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato | € 126.902,76 |
| TOL 6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio | € 72.188,31 |
| TOL 14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione | € 53.259,13 |
| Non classificato | Opere di non esatta suscettibile valutazione | € 19.915,30 |

3. La ripetuta variazione è accertata dal Direttore dei Lavori attraverso il confronto tra l'indice TOL vigente al momento dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione e quello rilevato dall'ISTAT al momento dell'esecuzione dei lavori. Qualora l'indice sintetico subisca una variazione superiore al 3% rispetto al valore iniziale, il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al R.U.P. e all'appaltatore, procedere d'ufficio al calcolo del compenso revisionale come stabilito al successivo punto 4.

   Il monitoraggio delle variazioni avviene con cadenza mensile, in coincidenza con la pubblicazione degli indici ISTAT-TOL.

4. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, è regolato in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi, con apposito SAL revisionale. Tale importo viene calcolato con le modalità di cui alla Tabella B dell'allegato II.2 bis del Codice.

5. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la liquidazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non liquidati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
6. Il pagamento della revisione è subordinato alla disponibilità delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, o attraverso le modalità previste dall'art. 60, comma 5 del D.lgs n.36/2023.
7. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
8. Nei subappalti e nei sub-contratti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore applica le disposizioni di cui all'art. 8 dell'Allegato II.2-bis, del Codice stesso.

### *2.7 Disciplina del subappalto*

L'affidamento in subappalto (rif. tabella al punto 1.2) è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di

gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione

di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ovepresente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore

di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

## *2.8 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Responsabilità dell'appaltatore*

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

- Ogni onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- l'individuazione e l'allestimento negli ambienti interni alla Caserma Duca degli Abruzzi, di uffici designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, e illuminati, compresa la relativa manutenzione.
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da

impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

- la pulizia quotidiana dei locali in ristrutturazione/adeguamento e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori art. 119 c. 15 del d.lgs. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
- la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 1119 del d.lgs. n. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

*Tutte le verifiche statiche/strutturali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore sotto la sua responsabilità e sottoposte alla DL prima dell'esecuzione delle opere.*

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

### *2.9 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori*

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.

### *2.10 Sicurezza dei lavori*

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'obbligo è esteso alle modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi del CSP e CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della stazione appaltante.
L'Affidatario, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Affidatario dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'Affidatario, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Affidatario ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera e lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non

comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Affidatario dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.LGS. 9 Aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro **34.814,93.**

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.LGS. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la stazione appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Affidatario intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Affidatario dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice dei contratti, l'Affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### *2.11 Penali*

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono stabilite in misura giornaliera pari **l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, fino all'importo massimo del 10% dello stesso.**

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili

all'Affidatario o ai progettisti dell'Affidatario.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

### *2.12 Premio di accelerazione*

"Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è stabilito un premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili, alla voce imprevisti, previste nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i seguenti scaglioni temporali:

i. Prima soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo fino al 8% del tempo contrattuale pari all'0,5‰ per ogni giorno di anticipo;

ii. Seconda soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo superiore al 8% del tempo contrattuale pari all'1,5‰ per ogni giorno di anticipo.

Il premio di accelerazione verrà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio di accelerazione sarà corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato."

### *2.13 Consegna e inizio dei lavori*

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

   Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

### *2.14 Termine per l'ultimazione dei lavori*

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale è fissato in giorni **240** (**duecentoquaranta**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; in detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri. Non sono inclusi periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche che saranno opportunamente valutati in fase di esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente oppure

necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

### *2.15 Ultimazione dei lavori*

La durata delle sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori, che dovranno comunque concludersi entro il termine indicato come da contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità o eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo impiantistico.

### *2.16 Presa in consegna dei lavori ultimati*

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, a collaudo degli impianti avvenuto.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

### *2.17 Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata*

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo impiantistico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti pubbliche siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

### *2.18 Certificato di regolare esecuzione*

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023, per la durata di dieci anni.

Qualora la Stazione Appaltante intenda provvedere all'emissione del certificato di collaudo, dovrà, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018 il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

### *2.19 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### *2.20 Anticipazione e pagamenti in acconto*

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. n.36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** dell'importo contrattuale.

È previsto nr.2 stato di avanzamento lavori al raggiungimento di **€ 245.000,00**, ai quali verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali. Il resto a saldo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'ultimo certificato di pagamento prima del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione potrà essere emesso qualunque sia l'ammontare dei lavori eseguiti.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 30 (Trenta) giorni successivi all'SPEZIA -raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento (il quale deve recare la dicitura: « LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO DI PROSSIMITÀ, FABBRICATO N. 187 DELLA BASE NAVALE DI LA SPEZIA » con l'indicazione della data) e comunica all'appaltatore con PEC l'autorizzazione ad emettere la relativa fattura, con le modalità implementate nel contratto.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

### *2.21 Conto finale*

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

### *2.22 Controversie e foro competente*

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione del contratto saranno demandate esclusivamente alla giustizia ordinaria del Foro di La Spezia (SP).

### *2.23 Elenco elaborati*

Le opere in argomento, più dettagliatamente descritte nei Capitoli e Paragrafi seguenti del presente Capitolato, sono illustrate nei sottoelencati disegni e documenti che, allegati al Capitolato stesso, ne costituiscono parte integrante, si rimanda all'elenco elaborati allegato.

### *2.24 Aggiornamento degli inventari*

La Ditta Appaltatrice deve produrre la necessaria documentazione per l'elaborazione degli aggiornamenti degli inventari sulla base dello schema di archiviazione dei fascicoli fornito dalla D.L. conformemente a quanto previsto dalle circolari di Geniodife MD/GGEN/05/744/09 del 5/3/2009".

# CAPITOLATO TECNICO

Prescrizioni Tecniche

# 3 PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

## 3.1 Prescrizioni Generali

### *3.1.1 Prescrizioni progettuali ed esecutive*

a) Le opere dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto:

- ✓ delle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato;
- ✓ del progetto di sola esecuzione fornito dall'Amm.ne appaltante;
- ✓ delle norme legislative, regolamenti e normative vigenti.
- ✓ Le prescrizioni sulla sistemazione dell'area di cantiere sono riportate nel piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente disciplinare tecnico.

Tutti i materiali dovranno recare i corrispondenti marchi di qualità, dovranno essere di nuova produzione ed adatti comunque al luogo in cui verranno installati; prima della loro posa in opera dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. dell'Amministrazione.

Tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite a regola d'arte da operai specializzati nel settore; non saranno quindi accettati lavori eseguiti con l'impiego di mano d'opera non qualificata.

b) Tra le operazioni preliminari, propedeutiche all'inizio dei lavori, oltre a quanto già detto nell'ambito delle Condizioni Amministrative circa l'impianto del cantiere e la progettazione esecutiva in generale si prescrive più in particolare quanto segue:

(1) **valutazione delle situazioni ambientali:**

l'Appaltatore, assumendo l'appalto delle opere di cui al presente capitolato, è ritenuto pienamente a conoscenza delle situazioni ambientali di fatto esistenti nel luogo in cui saranno eseguiti i lavori; in particolare per quanto attiene l'ubicazione e la capacità ricettiva di pubbliche discariche nelle quali trasportare i materiali pervenuti dalle demolizioni previste.

Resta anche inteso, in quanto rientrante negli oneri e responsabilità dell'Appaltatore, che:

- l'Amm.ne non si impegna, né fornirà alcun ausilio, circa la fornitura di acqua, di energia elettrica e di quanto altro sia necessario per l'attivazione ed esercizio del cantiere e per la realizzazione delle opere. Solo per le opere di manutenzione di edifici, ritenuta come ordinaria dal vigente codice civile, l'Amm.ne consentirà la gratuita fornitura dalle proprie reti nei limiti della disponibilità del sito, in quanto il relativo onere è stato computato nella valutazione dei prezzi;

- l'Appaltatore, ove non altrimenti ed espressamente disposto nel presente capitolato, dovrà provvedere a proprie cure e spese:

- alle opere di ricerca (e di riparazione, ove danneggiati dall'Appaltatore stesso) di impianti e manufatti, anche interrati e incassati, che dovessero interferire con le opere da realizzare;

- all'accertamento che le opere appaltate siano conformi alle norme legislative vigenti ed agli strumenti e vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente esistenti.

Inoltre si ribadisce che le opere dovranno essere realizzate in installazioni militari le cui esigenze operative, di preminente importanza, non potranno essere vincolate.

L'Appaltatore dovrà pertanto attenersi ai regolamenti ed alle limitazioni esistenti in sito ed isolare adeguatamente l'area del cantiere e le zone di lavoro.

L'Amm.ne si riserva la facoltà di stabilire l'allocazione dell'area di cantiere e di disporre affinché l'Appaltatore provveda, a proprie cure e spese, ad incrementare gli apprestamenti e le opere d'isolamento; ciò al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità operative dell'installazione.

L'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni che potessero derivare, direttamente ed indirettamente, dagli eventuali inquinamenti dell'aria, acqua e suolo. Si intendono pertanto a suo carico tutte le opere ed accorgimenti necessari per evitare tali evenienze.

L'Appaltatore dovrà fornire ed installare, a proprie cure e spese, dei cartelli riportanti le indicazioni principali dell'appalto, secondo quanto prescritto dalle norme legislative vigenti.

(2) **programma esecutivo:**

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento lavori.

Detto programma dovrà:

- prevedere la completa esecuzione dei lavori entro il tempo utile contrattuale, ivi compreso l'impianto ed il ripiegamento dei cantieri nonché l'esecuzione di ogni prestazione propedeutica e complementare;

- fornire gli elementi necessari per individuare con immediatezza e chiarezza l'avanzamento delle opere, dandone rappresentazione sia a mezzo di diagramma lineare tipo GANTT sia di diagramma cartesiano su assi tempi/importi;

- essere corredato da una dettagliata relazione che indichi anche le quantità dei mezzi e della mano d'opera che si prevede di impiegare in ciascuna fase di lavoro.

Il programma dovrà essere approvato dall'Amm.ne, a cui è riservata la facoltà di:

- prestabilirne lo schema;

- richiederne varianti, sia in sede di approvazione sia in corso d'opera, intese a fornire la massima garanzia di ultimazione dei lavori in tempo utile.

L'Appaltatore è tenuto a denunciare immediatamente, per iscritto, ogni evento eccezionale ed imprevisto che possa aver provocato o provocare ritardi nello svolgimento del programma approvato.

Ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore per eventuali ritardi nel compimento delle opere, l'Amm.ne si riserva la facoltà di controllare l'andamento dei lavori, anche in rapporto al programma stabilito e, qualora riscontri ritardi non giustificabili per eventi di cui sopra, di richiamare l'Appaltatore con ordini di servizio, sempre che la circostanza non si configuri, per la sua gravità, come perseguibile a termini dell'art. art. 122 c. 4 del dlgs 36/2023.

(3) **progetto cantierabile:**

trattandosi di appalto di sola esecuzione, l'Appaltatore è tenuto unicamente a verificare il progetto fornito dall'Amm.ne appaltante e a produrre quegli elaborati "cantierabili" di adattamento del progetto medesimo all'organizzazione di cantiere propria della ditta appaltatrice.

Detto **progetto cantierabile** dovrà essere predisposto:

- in ottemperanza alle norme legislative vigenti ed in armonia con le prescrizioni del presente capitolato;
- sulla base degli elaborati del progetto esecutivo messi a disposizione da parte dell'Amministrazione;
- sulla base di eventuali rilievi, indagini e sondaggi che l'Appaltatore dovrà eseguire a proprie cure e spese e delle eventuali disposizioni che impartirà la Direzione Lavori dell'Amm.ne.

Ai progetti cantierabili, oltre agli elaborati formanti il progetto esecutivo, dovranno essere allegati:

- una relazione illustrativa della marca e delle caratteristiche merceologiche di tutti i materiali che si intendono impiegare.

Gli elaborati "cantierabili", firmati da professionista abilitato e dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice, dovranno comunque essere sottoposti alla visione e approvazione del D.L. prima del concreto inizio dei lavori stessi.

**(4) approvazioni, omologazioni e verifiche**

- Disegni di montaggio e d'officina e documentazione finale.

Dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante prima dell'arrivo dei materiali (e comunque in tempo sufficiente per poter predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per verificare la rispondenza degli elementi alle condizioni del Capitolato) i disegni di montaggio e d'officina.

c. Tra le operazioni relative alla fase esecutiva, oltre a quanto già detto nell'ambito delle Condizioni Amministrative, si prescrive che:

- i materiali derivanti dalla demolizione, scavo, riparazione, trasformazione e sostituzione di infrastrutture, se non reimpiegati o diversamente disposto nel presente capitolato, si intendono ceduti all'Appaltatore; ciò in quanto la cessione è stata computata nella preventiva estimazione delle opere;

- le verifiche di rispondenza dei materiali e delle opere alle prescrizioni del presente capitolato ed alle norme legislative vigenti saranno effettuate, in relazione alla natura e tipo di elemento costruttivo da verificare, in sito o presso laboratori di gradimento dell'Amm.ne, o ufficialmente riconosciuti nei casi previsti dalla Legge;

d. All'atto dell'ultimazione dei lavori, ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni Amministrative, si prescrive a carico dell'Appaltatore la consegna alla Direzione Lavori dell'Amm.ne del "As-Built" consistente in:

- copia memorizzata su CD-ROM di tutti i file relativi a testi (relazioni descrittive di inventario, ecc.), a fogli elettronici (computi metrici estimativi, ecc.) e a disegni (files DWG, compatibili con il programma Autocad nella versione che sarà indicata dalla Direzione Lavori) prodotti nell'ambito del presente contratto;

- monografie tecniche descrittive e manuali d'uso relativi agli impianti realizzati;

- documentazione varia afferente le opere, compresi in particolare lucidi e negativi di fotografie, eventualmente consegnata nel corso dei lavori della Direzione Lavori dell'Amm.ne all'Appaltatore, quale ausilio tecnico per la corretta esecuzione delle opere stesse.

Oltre a ciò, entro l'ultimazione dei lavori, la Ditta dovrà provvedere a quanto segue:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.2 copie in formato digitale e n.3 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

Si rammenta che la garanzia biennale sui lavori decorre a partire dalla data riportata sul verbale di consegna all'ente di impiego dell'opera finita.

#### *3.1.2 Disegni di capitolato*

I disegni allegati al presente capitolato fanno parte integrante dell'atto contrattuale.

#### *3.1.3 Forniture*

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare i materiali, apparecchiature e manufatti con caratteristiche e di qualità non inferiore a quelle prescritte nel presente capitolato. Qualora dette prescrizioni forniscano indicazioni merceologiche è facoltà dell'Appaltatore di seguire tali indicazioni o di proporre forniture similari.

Per similari si intendono quei materiali, apparecchiature e manufatti che posseggono requisiti qualitativi, di affidabilità, funzionali ed estetici non inferiori a quelli dell'indicazione fornita ed analoghe quotazioni di listino di vendita delle Ditte produttrici.

In tale valutazione comparativa l'Amm.ne, cui compete l'accettazione dei materiali, terrà conto anche dell'efficienza dell'organizzazione di assistenza della Ditta produttrice proposta.

#### *3.1.4 Deroghe e varianti*

Deroghe e varianti alle prescrizioni del presente capitolato potranno essere attuate solo se autorizzate dall'Amm.ne.

Qualora esistano discordanze fra le prescrizioni del presente capitolato ed i disegni o nelle prescrizioni stesse rimane stabilito, quale patto fra le parti, che saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per l'Amm.ne.

### 3.2 Prescrizioni particolari

#### *3.2.1 Oggetto del capitolato*

**Il progetto prevede una serie sistematica di opere volte al recupero funzionale del magazzino, al miglioramento delle condizioni di sicurezza, alla razionalizzazione dei collegamenti verticali, alla riqualificazione delle componenti edilizie e impiantistiche e, in particolare, all'adeguamento del fabbricato alle prescrizioni di prevenzione incendi.**

#### *3.2.2 Piano di sicurezza e coordinamento*

Gli elaborati relativi al PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ai sensi del D.M. 09.04.2008 n° 81 e ss.mm.ii., appositamente predisposti dall'Amministrazione, pur non allegati al presente capitolato ne costituiscono parte integrante.

#### *3.2.3 Normativa tecnica di riferimento*

Premesso che le opere da realizzare con il presente capitolato dovranno essere eseguite "a regola d'arte" (Legge n° 186 del 01.03.68), si richiama l'onere a carico dell'Impresa riguarda il completo rispetto della normativa tecnica, con riferimento in particolare a Leggi,

Decreti, Regolamenti, Circolari applicative e/o esplicative, nonché alle norme CEI, UNI, ecc. vigenti e comunque applicabili negli specifici settori cui possono ricollegarsi le opere di cui al presente capitolato.

### *3.2.4 Condizioni e norme tecniche particolari*

Una più precisa descrizione delle suddette opere è contenuta nelle Condizioni Tecniche Particolari, riguardanti gli articoli dell'Estimativo, nelle relative Norme Tecniche Particolari e nelle Condizioni Tecniche della Tariffa, che vengono di seguito riportate.

Si richiama peraltro fin d'ora l'attenzione dell'Appaltatore sulla:

- rigorosa necessità di realizzare le opere con le caratteristiche dimensionali e qualitative richieste, poiché gli scopi cui tali opere devono corrispondere sono strettamente subordinati al conseguimento delle citate caratteristiche e ciò sia per quanto si riferisce ai materiali, in particolare metallici, sia per quanto attiene al manufatto finito;
- eventuale necessità di deviare impianti interrati (fognature, acquedotti, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, telecomandi, impianti telefonici, ecc.), in quanto tali opere (la cui precisa configurazione risulterà definita in sede di progettazione esecutiva) dovranno essere realizzate in fase preliminare, onde predisporre i sedimi interessati dalle opere di cui trattasi.

### *3.2.5 Organizzazione del cantiere e criteri ambientali minimi (art. 57 c.2 D. Lgs. 36/2023)*

Nell'ambito dell'allestimento dell'area di cantiere, della scelta dei mezzi, delle procedure da utilizzare e della formazione del personale l'Appaltatore dovrà prestare attenzione alle prescrizioni seguenti.

Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Deve essere implementata la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo) per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Deve essere aumentata l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led).

Devono essere adottati accorgimenti per abbattere il rumore e le vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del

cemento e di disarmo installando eventualmente schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose.

Devono essere adottate misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere.

Devono essere adottate misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- ✓ sistema di gestione ambientale;
- ✓ gestione delle polveri;
- ✓ gestione delle acque e scarichi;
- ✓ gestione dei rifiuti.

L'appaltatore dovrà presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati.

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'Appaltatore dovrà effettuare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di $CO_2$ , e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2011/381/EU (49) e s.m.i. oppure una certificazione riportante il livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. Gli oli lubrificanti a base rigenerata sono oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata."

# 4 GENERALITÀ

Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati, occorrenti per dare le opere oggetto della presente Condizione Tecnica Particolare eseguite a regola

d'arte, con materiali di 1^ scelta, finite in ogni parte e idonee all'uso per le quali sono destinate.

Le suddette opere dovranno avere le caratteristiche geometriche e costruttive descritte nella presente condizione tecnica ed illustrate nei disegni di Capitolato, che ne fanno parte integrante.

Nel prezzo a corpo sono anche compensati tutti gli oneri generali e particolari inerenti alle opere stesse, previsti a carico dell'Appaltatore sulla base dei riferimenti normativi indicati dal Capitolato, con particolare riferimento a leggi, fonti normative cogenti e Regolamenti speciali applicabili agli appalti dei lavori del Genio Militare, con preminenza di questi ultimi a meno di loro esplicita inapplicabilità in base alla gerarchia delle fonti del diritto.

# 5 OPERE OGGETTO DEL PRESENTE ARTICOLO D'ESTIMATIVO

Il Fabbricato n. 187 è destinato a magazzino di prossimità ed è costituito da un corpo edilizio a pianta rettangolare, di dimensioni complessive pari a circa 30,00 x 20,75 m con una superficie del magazzino pari a circa 618 m².

La struttura principale è costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e precompresso, organizzati su due campate. La copertura è a falde inclinate e presenta pannelli sandwich installati in sostituzione del precedente manto contenente cemento-amianto. Sulla copertura è presente un impianto fotovoltaico, che viene mantenuto.

All'interno è presente un soppalco in carpenteria metallica, di superficie pari a circa 266 m², con quota di calpestio esistente pari a circa +4,28 m. Il soppalco è costituito da travi principali e secondarie in profilati metallici e piano in lamiera mandorlata. Il collegamento verticale è assicurato da una scala metallica, mentre in posizione più interna è presente un montacarichi.

Lo stato conservativo del fabbricato evidenzia fenomeni di degrado localizzato delle strutture prefabbricate, distacchi corticali, macchie di umidità e alterazioni delle superfici. I serramenti in alluminio e le tamponature vetrate risultano in condizioni mediocri, con fenomeni di corrosione e perdita di prestazione. Anche il portone principale presenta usura dei meccanismi di scorrimento, ossidazione e difficoltà di manovra.

L'intervento persegue la riqualificazione organica del fabbricato, mantenendone la destinazione a magazzino e migliorandone sicurezza, fruibilità, durabilità e manutenibilità. Gli obiettivi principali sono il completo adeguamento antincendio, la razionalizzazione delle

percorrenze verticali, il recupero delle componenti edilizie degradate e il rinnovamento degli impianti elettrici e speciali. Nello specific:

- adeguare le vie di esodo e i collegamenti fra piano terra e soppalco;
- eliminare la scala metallica e il montacarichi esistenti non più coerenti con la configurazione di progetto;
- realizzare due nuove rampe di scala in calcestruzzo armato, con pianerottolo intermedio;
- migliorare la protezione al fuoco attraverso un nuovo controsoffitto resistente al fuoco e pitture intumescenti
- ed i portoni di ingresso;
- risanare le strutture, la pavimentazione, i giunti e le finiture interne ed esterne;
-
- rifare gli impianti elettrici e speciali;
- garantire soluzioni durevoli e compatibili con l'uso logistico del fabbricato.

Tutti i materiali dovranno recare i corrispondenti marchi di qualità, dovranno risultare della migliore produzione e di nuova costruzione, ed adatti comunque al luogo di installazione; prima della loro installazione dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. dell'Amministrazione.

Saranno altresì osservate le disposizioni regionali circa la realizzazione delle opere e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite a regola d'arte da abili operai specializzati nel settore, non saranno quindi accettati lavori eseguiti con l'impiego di mano d'opera non qualificata.

Le opere dovranno essere realizzate:

- secondo le tavole contrattuali in conformità sia alle prescrizioni di seguito riportate sia al progetto esecutivo redatto dal Professionista incaricato;
- sulla base dei disegni cantierabili, che l'Appaltatore dovrà predisporre, a sua cura e spese, e che l'Amministrazione Appaltante dovrà approvare prima della esecuzione delle opere.

Le prescrizioni sulla sistemazione dell'area di cantiere sono riportate nel piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente disciplinare tecnico.

Sono altresì inclusi nel presente articolo tutti gli oneri per le opere provvisionali: ponteggi, piattaforme mobili, parapetti, trabattelli ed ogni altra prestazione necessaria per l'esecuzione delle opere a qualsiasi altezza e nel rispetto della normativa; di tali oneri si è tenuto conto nella determinazione del prezzo a corpo dell'articolo.

Le opere e le forniture eventualmente non comprese nel presente articolo di estimativo saranno pertanto unicamente quelle di cui sarà, nel prosieguo, precisata diversa fornitura e/o forma di contabilizzazione.

# 6 TECNOLOGIA DI INTERVENTO

I lavori saranno eseguiti secondo le indicazioni, ubicazioni e quantitativi di massima riportati nell'estimativo e nei disegni allegati al presente capitolato, e secondo le prescrizioni di dettaglio di seguito riportate.

In particolare, le opere previste comprendono:

## 6.1 Lavori preliminari ed allestimento del cantiere

La gestione del cantiere dovrà essere condotta con la massima razionalità, diligenza e perizia, al fine di non arrecare disturbo e danno alle persone ed ai mezzi circolanti all'interno delle aree libere. Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento, comprendere la distribuzione di tutti i servizi inerenti all'opera e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice, ed alle eventuali Imprese subappaltatrici e/o Lavoratori autonomi, il rispetto e l'applicazione di quanto indicato nel "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" (PSC) e nel "Elenco Prezzi Unitari/Computo Metrico Estimativo - Opere ed oneri della sicurezza specifici", quali documenti sostanziali del Contratto di appalto.

### *6.1.1 Recinzione provvisionale di cantiere*

Recinzione provvisoria modulare prefabbricata di cantiere con altezza non inferiore a m 2,00, completa di accessi pedonale/carrabile con chiusura adeguata, posta in opera per tutto il tempo della durata del cantiere, realizzata mediante pannelli metallici zincati di altezza mm 2.000 e larghezza mm 3.500, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da mm 35 x 250 e tubolari perimetrali di diametro mm 40, fissati a terra su basi pesanti in calcestruzzo delle dimensioni di mm 700 x 200 ed altezza mm 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare e fissaggio con fascette in teflon, compreso adeguato controventamento, il montaggio, la manutenzione, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori, la pulizia dell'area ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Tavola di Layout.

### *6.1.2 Ponteggi metallici prefabbricati e/o a struttura componibile per castello di servizio*

Andranno montati da personale pratico ed abilitato e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

1. gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi, cavalletti, ecc.) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o marchio del fabbricante;
2. le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
3. l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
4. i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale, sia in senso trasversale, e ogni controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
5. i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interassi maggiori o uguali a m 1,80;
6. il ponteggio sarà dotato di ponte o sottoponte massimo ogni m 2,50;
7. le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sulle travi metalliche;
8. i ponteggi metallici saranno dotati di Pi.M.U.S. e all'occorrenza, se di altezza superiore a m 20 m o di notevole importanza o con configurazioni strutturali difformi dai relativi schemi di impiego, andranno eretti in base ad un progetto redatto da Architetto o Ingegnere abilitato.

### 6.2 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di calcestruzzi, massetti, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane, pertanto, vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto i massetti, quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono

sempre essere trasportati fuori del cantiere dall'Appaltatore, nei punti indicati od alle pubbliche discariche e/o discariche autorizzate.

### 6.3 Pulitura dei materiali

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze estranee, patogene generatrici di degrado e si avvale di metodi fisici e/o chimici da impiegare con gradualità e intensità diversa in rapporto al tipo di sostanza che si intende eliminare. Per questo motivo risulta certamente un'operazione tra le più complesse e delicate all'interno del progetto di conservazione e quindi necessita di un'attenta analisi del quadro patologico generale, di un'approfondita conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti

### 6.4 Sottofondi e massetti

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo quanto previsto in progetto e/o verrà ordinato dalla Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo cementizio collaborante, di spessore non minore a cm 5, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito, per essere lasciato stagionare. La Direzione Lavori ha inoltre la facoltà, nei casi in cui se ne renda necessaria, di richiedere tipi di sottofondi alleggeriti o a veloce asciugamento, che dovranno essere eseguiti con tecniche e materiali adeguati ed a perfetta regola d'arte. I sottofondi dovranno essere preparati con la massima cura e diligenza. La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e lisciata a frattazzo fine;

### 6.5 Opere di impermeabilizzazione

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono ad impedire (o limitare e ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pavimentazioni e pavimenti controterra, fondazioni, pareti, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Elemento di tenuta (primo strato): la membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano allo strato precedente, creando una aderenza controllata rispetto allo strato sottostante. Inoltre, potrà essere vincolata al supporto di base (o all'ultimo strato funzionale utile) attraverso sistema di fissaggio meccanico in corrispondenza dei sormonti, in misura adeguata, in relazione all'estrazione del vento che agisce sulla struttura. Il sistema di fissaggio meccanico potrà essere quantificato in conformità alla norma UNI EN 11442, valutando la resistenza all'estrazione dal vento secondo la UNI EN 16002. La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali. I teli dovranno essere sfalsati in senso longitudinale. I sormonti longitudinali saranno saldati in totale aderenza mediante fiamma di

gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Nella saldatura dei sormonti di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane. Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell'arte indicata dalla norma UNI EN 11333-2.

Elemento di tenuta (secondo strato): la membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al primo strato impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, dovrà essere sfalsata sia longitudinalmente che trasversalmente rispetto al primo strato di tenuta. Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell'arte indicata dalla norma UNI EN 11333-

A conclusione dell'opera potrà eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

### 6.6 Opere provvisionali

Per motivi di sicurezza e per ridurre il rischio di cadute dall'alto o di schiacciamento per caduta di gravi è prevista l'installazione e l'utilizzo:

- ✓ di idonei dispositivi di protezione individuali;
- ✓ di un elevatore meccanico per la movimentazione e calo in basso dei materiali di risulta.

### 6.7 Gestione dei rifiuti

Fermo restando il rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia ambientale e l'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore, con la stipula del contratto d'appalto, si impegna a predisporre un Piano di Gestione Ambientale (di seguito "PGA") recante la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalle attività oggetto di appalto e la definizione degli interventi di mitigazione che riducono o eliminano gli impatti stessi.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente documento ed è responsabile della redazione ed esecuzione del PGA nonché dell'osservanza dello stesso e degli ulteriori obblighi ambientali di seguito previsti da parte degli operatori economici che

intervengono, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori o servizi, ivi inclusi i subappaltatori, le imprese ausiliarie, i titolari di subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto a comunicare alla Direzione Lavori qualsiasi emergenza ambientale che si verifichi durante l'esecuzione delle attività nonché a comunicare gli esiti degli accertamenti effettuati dagli organi di controllo in materia ambientale.

L'Appaltatore è produttore/detentore di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del contratto d'appalto.

I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso dello svolgimento dei lavori e servizi affidati dall'Amministrazione sono contenuti nella Parte Quarta (rubricata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati") del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" (d'ora in poi, anche, "Codice dell'Ambiente") e, ove applicabile, dalla normativa regionale.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai rifiuti, il Piano di Gestione Ambientale deve identificare tutte le tipologie di rifiuto per le quali l'Appaltatore risulti essere il "produttore/detentore" e precisamente:

- la Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti: l'Appaltatore, in quanto produttore del rifiuto, deve provvedere alla corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso un'analisi - da effettuarsi anche per tramite di laboratori accreditati – (i) dell'attività in grado di generare il rifiuto; (ii) della sua composizione e (iii) dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. L'Amministrazione e/o la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Appaltatore evidenza dei criteri utilizzati per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;
- la Descrizione delle modalità di deposito temporaneo: l'Appaltatore deve indicare tutte le misure adottate per garantire che i rifiuti prodotti siano depositati in area adibite a "deposito temporaneo", nel rispetto delle norme tecniche, delle modalità di stoccaggio e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non protetto;
- la documentazione relativa all'idoneità amministrativa dei trasportatori: l'Appaltatore deve assicurare che il trasporto dei rifiuti sia eseguito da soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, alla categoria idonea. A tal fine, è compito dell'Appaltatore fornire all'Amministrazione e/o alla Direzione dei Lavori evidenza delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali nonché, per

l'ipotesi di affidamento a terzi delle attività di trasporto - copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali si intende affidare l'operazione di trasporto;

- la Documentazione attestante l'idoneità amministrativa degli impianti di smaltimento e di recupero utilizzati: l'Appaltatore deve garantire che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B) e C) della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. A tal fine, l'Appaltatore fornisce all'Ente Appaltante copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di smaltimento o recupero.

L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, si impegna altresì a dotarsi di un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, che deve mantenere costantemente aggiornato conformemente alle modalità e tempistiche di compilazione previste dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore fornisce all'Ente Appaltante e/o alla Direzione dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (Formulario di Identificazione dei Rifiuti e Registro di carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

# 7 CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## 7.1 Manodopera

Con la presente CTP si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di prestazione di manodopera, idonea e necessaria all'esecuzione dei lavori e somministrazioni che ordinerà la Direzione Lavori, che potrà essere richiesta in qualsiasi giorno ed ora.

In merito si prescrive che:

a) ferma restando l'onnicomprensività sopracitata, i prezzi intendono compensare:
   - la retribuzione contrattuale e gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera;
   - le indennità ed assicurazioni di qualsiasi specie;
   - l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro;
   - le spese generali ed utili dell'Impresa;
   - gli oneri di direzione tecnica della manodopera;
b) la classificazione dell'operaio e dell'installatore deve risultare dal libretto di lavoro.

La contabilizzazione sarà effettuata ad ore di lavoro effettivamente prestato.

## 7.2 Noleggi

Con la presente CTP si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di prestazione di manodopera, idonea e necessaria all'esecuzione dei lavori e somministrazioni che ordinerà la Direzione Lavori, che potrà essere richiesta in qualsiasi condizione di tempo e di luogo.

In merito si prescrive inoltre che:

a) Ferma restando l'onnicomprensività sopracitata, i prezzi intendono compensare:
   - i costi dei noli dei macchinari, comprendendo in essi le attrezzature, i materiali e gli oneri di legge di fatto gravate sui noli stessi anche in relazione all'utilizzo per lo scopo richiesto;
   - le spese e gli oneri per il corretto funzionamento dei materiali e delle attrezzature (es.: combustibili/carburanti, lubrificanti, energia elettrica, manutenzione, ammortamento, assicurazioni ecc.);
   - lo sfrido dei materiali e l'usura delle macchine e delle attrezzature;
   - le prestazioni degli operatori e/o dei conducenti di automezzi normali e speciali e quelle eventuali della mano d'opera necessaria all'installazione, al montaggio e alla predisposizione d'uso dell'articolo noleggiato. Tali maestranze dovranno possedere tutti i requisiti di legge e di fatto necessari in relazione alla prestazione richiesta;
   - le spese generali e gli utili dell'impresa;

- gli oneri di direzione tecnica della mano d'opera;

b) Le macchine, le attrezzature ed i materiali noleggiati dovranno avere requisiti non inferiori a quelli indicati nei singoli articoli ed essere in condizioni di perfetta efficienza d'uso.

La contabilizzazione sarà effettuata sulla base dell'unità di misura (metrica, temporale, numerica) e del prezzo previsto nello specifico articolo di tariffa.

Le prestazioni con unità temporale saranno allibrate sulla base della durata effettiva del servizio prestato. Non sarà quindi contabilizzato il tempo impiegato o perso per:

- raggiungere e rientrare dai cantieri di lavoro;
- l'installazione, il montaggio e smontaggio alla predisposizione d'uso e disattivazione dell'articolo noleggiato;
- soste, fermate ed interruzione di qualsiasi natura e specie.

# 8 MATERIALI ED OPERE COMPIUTE

Con la presente CTP si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura di materiali di qualsiasi natura e specie nonché le prestazioni ad opera compiute nel luogo e tempo che ordinerà la Direzione Lavori.

Ferma restando l'onnicomprensività sopracitata, si prescrive inoltre che:

- i materiali dovranno essere di prima qualità e scelta e dovranno possedere i requisiti prescritti dalle normative vigenti (leggi, norme UNI-UNEL-CEI ecc.);
- la fornitura dovrà essere corredata da tutte le certificazioni attestanti la corrispondenza dei materiali ai requisiti richiesti; l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di fare eseguire, a cura e spese dell'Appaltatore, ogni tipo di controllo e prova ritenuta opportuna per stabilire la qualità dei materiali;
- costi dei noli dei macchinari, comprendendo in essi le attrezzature, i materiali e gli oneri di legge di fatto gravate sui noli stessi anche in relazione all'utilizzo per lo scopo richiesto;
- le opere compiute saranno eseguite nel rispetto delle pertinenti prescrizioni;
- i prezzi saranno comprensivi di ogni tipo di spesa accessoria, delle perdite per sfridi, delle spese generali ed utile dell'Impresa.

La contabilizzazione sarà effettuata "a corpo".